

**L'IVA parzialmente
indetraibile da pro-rata
ammessa nel calcolo delle
spese rilevanti ai fini
Superbonus. Solo in
dichiarazione la detrazione
pari al 110% della quota di
IVA indetraibile
definitivamente ed
effettivamente rimasta a
carico**

L'IVA non detraibile, anche parzialmente, per effetto del comma 9-ter dell'articolo 119, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio), costituisce una componente di costo da considerare ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo ammesso al Superbonus. Inoltre, come si evince dal testo del comma 9-ter dell'articolo 119 del decreto Rilancio trova applicazione limitatamente agli specifici interventi previsti dallo stesso articolo 119, e non è estensibile ad interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus. Nel caso in cui i beneficiari della Super detrazione siano soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, l'applicazione delle regole di determinazione del pro-rata (ex artt. 19, comma 5 e 19-bis del D.P.R. n. 633/1972), assumono rilevanza qualora il contribuente intende optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo

sotto forma di sconto in fattura, anticipato dal fornitore, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) del decreto Rilancio. In tale ipotesi, a fronte delle spese ammesse al Superbonus, l'opzione per lo sconto in fattura potrà essere esercitata solo fino all'importo del corrispettivo dovuto al netto dell'IVA (sconto "parziale").